


La scuola dei diritti

La rosa blu

a cura di Marco Faini, Simona Rapicavoli, Andrea Vairani - Anffas Brescia Onlus



La scuola dei diritti

Inizia con questo numero una nuova rubrica permanente che caratterizzerà ulteriormente la linea editoriale de "La Rosa Blu", già saldamente ancorata al terreno della tutela e promozione dei diritti della persona con disabilità e della sua famiglia.

Il titolo della rubrica ci pare esplicito e senza bisogno di commenti.

Una precisazione può però forse essere utile, e riguarda il carattere non presuntuoso che questo spazio vuole assumere. Chi scriverà e collaborerà alla rubrica non assumerà i toni e lo stile del "professore" (con tutto il rispetto per la difficile professione degli insegnanti), al contrario, si cercherà di raggiungere il massimo livello di semplicità e chiarezza possibile, senza dare nulla per scontato, magari preferendo correre il rischio di essere pedanti e ripetitivi, piuttosto che correre il rischio opposto, cioè quello di non essere capiti.

Qualcuno potrebbe obiettare che dedicare così tante pagine ad argomenti già conosciuti da molti sia uno spreco. Chi scrive invece non è affatto convinto che, in realtà, la conoscenza dei diritti previsti dalla normativa nazionale sia così diffusa e approfondita. In ogni caso, è soprattutto la finalità di questa iniziativa che va tenuta in considerazione. Pubblicare (certo non cose nuove, lo riconosciamo) i diritti della persona con disabilità e della sua famiglia è un modo come un altro per ribadire che comunque, nel bene o nel male, un discreto livello di diritti lo si è conquistato in decenni di funzionamento dello Stato Sociale. In secondo luogo, quanto più la famiglia diviene autonoma e protagonista nella tutela dei propri diritti e di quelli del proprio figlio, figlia o parente, quanto più si dà un contributo di crescita al tasso di civiltà del nostro Paese, che necessita sempre di ricevere stimoli e incentivi da parte di tutti. E cosa c'è di più civile se non la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali, economici e quant'altro pos-

siamo elencare in favore di cittadini e cittadine che sono più deboli nella promozione della propria qualità di vita?

Questo è il senso di questa iniziativa. Niente pagelle quindi, se non quelle che ciascuno di noi potrà dare alla propria Regione, al proprio Comune, Provincia, Azienda Sanitaria e ad ogni altra Istituzione chiamata dalle norme nazionali a compiere il proprio dovere nei confronti delle persone con disabilità.

Infine, due parole sulla struttura della rubrica e sul ruolo dei lettori che, grazie al Numero Verde di ANFFAS Onlus, potranno dare i voti...alla Scuola stessa, inviando pareri sulla chiarezza dei testi, oltre al normale utilizzo del Numero Verde per porre quesiti, problemi, segnalare inadempimenti, ecc.

La Scuola dedicherà la propria attenzione ai capitoli fondamentali che compongono il quadro dei diritti della persona con disabilità: le agevolazioni fiscali e quelle per la famiglia, le procedure di accertamento, il concorso alle spese, ecc.

Consultando i materiali che saranno pubblicati è necessario però ricordarsi di un fattore fondamentale: le norme cambiano (per fortuna, in certi casi, purtroppo in altri).

Sarà quindi inevitabile, considerando la frequenza con cui "La Rosa Blu" esce (al momento la frequenza è semestrale) che alcune regole e procedure pubblicate divengano non più attuali. E' un limite di questa rubrica, che sarà però mitigato da due elementi: la presenza sul sito di ANFFAS Onlus di una rubrica di notizie (che garantirà quindi l'aggiornamento) e l'attività stessa delle Associazioni ANFFAS sul territorio, che qui rinnovano il proprio impegno a promuovere iniziative di informazione verso le famiglie di persone con disabilità.

Infine, un'ultima precisazione: gli argomenti che saranno affrontati sono tratti

La rosa blu

dalle Leggi Nazionali vigenti e, laddove necessario e utile, dalle sentenze della Magistratura. Non si tratta pertanto, come già detto, di novità assolute. Il nostro compito è solo quello di illustrare tali argomenti nel modo più semplice possibile, nella consapevolezza che già molti prima di noi hanno lavorato, scritto e pubblicato in tal senso. Di questo siamo pienamente consapevoli, al punto che non ci preoccupiamo nel dire che, laddove vi siano materiali e lavori già pubblicati che rispettano l'obiettivo della chiarezza e della semplicità, non esiteremo a utilizzarli (ovviamente, citando sempre gli autori).

Ogni argomento sarà esposto nel seguente modo:

- una sorta di indice e al tempo stesso di riepilogo dei contenuti che saranno affrontati per ciascun tema
- una scheda che descrive il diritto di cui la persona con disabilità e la sua famiglia può godere
- un piccolo dizionario che fornisca brevi definizioni per quei termini o quei concetti che devono essere ben compresi

La Scuola inizia con un argomento che crediamo sarà gradito a molti: le agevolazioni fiscali. Buon lavoro a tutti.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

1. Per i figli a carico

Per ogni figlio con disabilità fiscalmente a carico spetta una speciale detrazione dall'Irpef pari a 774,69 euro a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo del genitore.

2. Per i veicoli

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto
- l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto
- l'esenzione dal bollo auto
- l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

3. Per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici

- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
- l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici
- la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest'ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti
- la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti.

4. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Detrazione d'imposta (del 36%) sulle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

5. Per le spese sanitarie

La possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

6. Per l'assistenza personale

La possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DEI VEICOLI

1. Chi sono le persone con disabilità ammesse alle agevolazioni per il settore auto
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti persone con disabilità:

- a) i non vedenti e sordomuti
- b) le persone con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento e in possesso di certificazione di handicap grave
- c) le persone con persone con disabilità con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni in possesso di certificazione di handicap grave
- d) le persone con disabilità con ridotte od impedita capacità motorie.

Prima di approfondire nel dettaglio le singole agevolazioni, vanno introdotte alcune considerazioni che riguardano le persone con disabilità di cui al punto b.

- Per espressa previsione normativa (art. 30 Legge 388/2000, che estende le agevolazioni preesistenti anche alle persone con disabilità intellettiva), le agevolazioni in esame sono riservate alle persone con disabilità titolari dell'indennità di accompagnamento; tuttavia è stata in seguito emessa la Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - 11 maggio 2001, n. 46, che prevede esplicitamente che la persona disabile deve essere titolare anche del certificato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 legge 104/1992.

• La normativa (art. 8 Legge 449/1997) prevede che il veicolo possa essere intestato al familiare della persona disabile, a patto che questa sia fiscalmente a carico dell'acquirente. Sono considerati fiscalmente a carico i familiari (figli, anche adottivi, nonché -solo se conviventi- i coniugi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli) che abbiano un reddito annuo lordo non superiore ad 2.840,51. Questo fatto comporta quindi che la persona disabile intellettiva che abbia un reddito IRPeF (per esempio da pensioni di reversibilità, affitti, redditi da lavoro etc) superiore a tale cifra debba essere intestatario o contestatario del veicolo. Vale la pena ricordare che non sono da considerarsi redditi IRPeF né la pensione di invalidità, né l'indennità di accompagnamento (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Decreto Presidente della Repubblica n.917 del 1986, decreto legislativo 221 del 1999). Per essere intestatari di un veicolo non è necessario essere titolari di patente; tuttavia, data la peculiarità della disabilità intellettiva che incide direttamente sulla capacità di intendere del soggetto, perché la persona disabile possa risultare intestataria del veicolo è opportuno sia messa nella condizione di

provvedere ai suoi interessi e quindi è necessario provvedere alla sua tutela legale (interdizione o nomina dell'amministratore di sostegno), qualora naturalmente ciò non sia già stato fatto. Una volta espletato questo iter, bisogna poi chiedere apposita autorizzazione in merito all'intestazione del veicolo al Giudice Tutelare. Infatti, in mancanza di tale autorizzazione, è assai probabile che al momento del passaggio di proprietà il notaio opponga il proprio rifiuto a fronte della incapacità di intendere e di volere del soggetto disabile.

• Le agevolazioni (ad eccezione dell'esenzione dal bollo auto) spettano una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data di acquisto del veicolo. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni (a causa di distruzione, rottamazione, furto senza successivo ritrovamento – ma in questo caso specifico al netto dell'eventuale rimborso assicurativo), è possibile accedere nuovamente al beneficio.

2. Per quali veicoli

Autovetture

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Autoveicoli per trasporto promiscuo (*)

Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Autoveicoli specifici (*)

Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Autocaravan (*) (1)

Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente.

Motocarrozette

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.

Motoveicoli per trasporto promiscuo

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.

Motoveicoli per trasporti specifici

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

(*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco

(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

La tabella è tratta dalla Guida alle agevolazioni per le persone con disabilità dell'Agenzia delle Entrate consultabile al sito internet www.agenziaentrate.it

3. Le agevolazioni previste

a) Detrazione IRPEF

Le spese riguardanti l'acquisto dei veicoli indicati nella tabella danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare, nel limite di spesa di 18.075,99.

Per le persone con disabilità per le quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte della persona con disabilità (pedana sollevatrice, ecc.).

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può scegliere alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo. Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il costo dell'assicurazione, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

b) Le agevolazioni Iva

All'acquisto dei veicoli indicati nella tabella è applicabile l'Iva al 4%. Per quanto riguarda le autovetture, la normativa prescrive precisi limiti di cilindrata: fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel.

È applicabile l'IVA al 4% anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

La procedura per ottenere tale agevolazione è molto semplice, poiché tutti gli obblighi di notifica spettano al venditore; all'acquirente spetta solo la produzione dei certificati richiesti (vedi paragrafo e.).

c. L'esenzione permanente dal pagamento della tassa di possesso (bollo auto)

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli sopraindicati, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dal disabile.

L'ufficio competente

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto cui la persona con disabilità dovrà rivolgersi è l'ufficio Tributi del-

l'ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti la persona con disabilità può rivolgersi all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Nelle province di Trento e Bolzano la competenza è dell'ente Provincia.

La targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.

Quello che deve fare la persona con disabilità

La persona con disabilità che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R (con ricevuta di ritorno) all'Ufficio competente (della Regione o dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione di cui al successivo paragrafo e..

La documentazione va presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di pagamento. (se la scadenza fosse il 30 aprile, devo inoltrare la domanda di esenzione entro e non oltre il 29 luglio). Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che la persona con disabilità sia tenuta a rifare l'istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.

Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto alla esenzione dal bollo.

d) L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà

Parallelamente all'esenzione dal bollo auto, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente. L'ubicazione del PRA la si può trovare consultando l'elenco telefonico la voce ACI (Automobil Club Italiano).

e) La documentazione

Per le categorie di persone con disabilità che hanno

diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:

- certificazione attestante la condizione di disabilità, e in particolare copia del verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992) derivante da disabilità psichica, e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emessa dalla commissione a ciò preposta (commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990);

- ai soli fini dell'agevolazione IVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

- fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che la persona con disabilità è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione in tal senso (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare della persona con disabilità).

Dizionario



Agevolazione fiscale: trattamento preferenziale accordato in determinati casi; si concretizza generalmente nell'applicazione di un'aliquota ridotta oppure nella concessione di deduzioni dall'imponibile, detrazioni d'imposta, esenzioni.

Aliquota: percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta. L'aliquota indica la misura del prelievo fiscale e può essere fissa (come, per esempio, per l'Irpeg) ovvero più o meno crescente con l'aumentare della base imponibile. In questo caso si dice progressiva (es., le aliquote Irpef).

Atto notorio: Si tratta di una libera dichiarazione riguardante fatti, stati e qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), che può essere effettuata da chi ha interesse, anche se relative ad altri soggetti.

Con questa dichiarazione si può altresì attestare che la copia di una pubblicazione, di titoli di studio o altri documenti, sono conformi all'originale. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto grazie alla dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Autocertificazione: Ogni cittadino maggiorenne può dichiarare una serie di fatti o dati personali senza recarsi presso gli Uffici comunali per richiedere certificati. L'autocertificazione ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto grazie alla dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Base imponibile: La Base imponibile è l'importo che è residua dopo aver applicato al reddito lordo tutte le deduzioni previste.

Deduzione: per deduzione fiscale si intende che un dato onere può essere sottratto dal reddito complessivo lordo ai fini Irpef per determinare la base imponibile su cui calcolare l'imposta lorda. Poiché l'Irpef è un'imposta progressiva, il vantaggio fiscale della deducibilità è tanto maggiore quanto più alto è il reddito (e la relativa aliquota marginale Irpef).

Detrazione: agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall'imposta lorda. A differenza della deduzione fiscale, la detrazione viene sottratta all'imposta lorda per determinare l'imposta netta effettivamente dovuta. Nell'Irpef alcune detrazioni sono stabilite in misura fissa, altre sono rappresentate da una percentuale prestabilita (generalmente il 19%) di determinate spese effettivamente sostenute.

Imposta: prestazione obbligatoria di denaro dovuta dai contribuenti allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali (Regione, Comune, ecc.) in rapporto alla loro capacità contributiva (ad es. IVA, IRPeF...)

Reddito annuo lordo: il reddito risultante dalle dichiarazioni dei redditi o dalle certificazioni dei datori di lavoro o di pensione. Non si tratta pertanto del reddito netto, cioè la somma effettivamente percepita dalla persona, ma della somma gravata dagli oneri previdenziali

Tassa: tributo corrisposto allo Stato o ad altro ente pubblico come controprestazione ad un servizio (ad es. tasse scolastiche).